

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: **Sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo anno 2023.**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **16,00**, debitamente convocati, si sono riuniti da remoto i rappresentanti delle delegazioni trattanti, nelle persone di seguito indicate, per sottoscrivere definitivamente l'accordo decentrato secondo l'intesa raggiunta nell'incontro del 12/12/2023 (come da copia conforme del Verbale allegato al presente verbale):

Per la delegazione trattante di parte pubblica è presente il signor:

dott. FIERRO Claudio – Segretario Comunale/Presidente Presente/Collegato [x] Assente [];

Per la delegazione trattante di parte sindacale sono presenti i signori:

sig. RIANNA Alfonso – FP CGIL Presente/Collegato [x] Assente []

sig. FINE Antonio – UIL FPL Presente/Collegato [x] Assente []

sig. DELLA ROCCA Vincenzo – CISL FP Presente/Collegato [x] Assente []

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

- LISTA Drusiana Presente/Collegato [x] Assente []

- VENERI Luigi Presente/Collegato [x] Assente []

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

Visto che sull'ipotesi di accordo siglata il 12/12/2023 è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 22/12/2023.

Preso atto che il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione di Parte Pubblica è stato autorizzato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale n. 176 del 29/12/2023 alla stipula definitiva dell'accordo di cui sopra.

SOTTOSCRIVONO


il presente atto per rendere efficace l'accordo raggiunto in data 12/12/2023.

La sottoscrizione sarà effettuata:

- sull'atto inviato via mail ai partecipanti collegati da remoto che lo restituiranno stesso mezzo.
- su un altro esemplare dell'atto con firma autografa al primo passaggio presso la sede comunale.

Letto confermato e sottoscritto, come di seguito.

Per la delegazione trattante di parte pubblica

dott. Claudio FIERRO – Segretario Comunale 
Presidente della delegazione di parte pubblica



Per La delegazione trattante di parte sindacale

Alfonso Rianna (FP CGIL)

Antonio Fine (UIL FPL)

Vincenzo Della Rocca (CISL FP)



Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Drusiana Lista

Luigi Veneri

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

PROVINCIA DI SALERNO

Copia Conforme all'Originale

Oggetto: **Verbale di riunione annuale tra le delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa sui criteri di ripartizione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023.**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore **12,30**, debitamente convocati si sono riuniti i rappresentanti delle delegazioni trattanti, nelle persone di seguito indicate:

Per la delegazione trattante di parte pubblica:

dott. FIERRO Claudio	– Segretario Comunale – Presidente	Presente [X]	Assente []
rag. DI LORENZO Giovanni	– Resp. Settore Finanziario – componente	Presente [X]	Assente []

Per la delegazione trattante di parte sindacale:

sig. DELLA ROCCA Vincenzo	– CISL FP	Presente [X]	Assente []
sig. FINE Antonio	– UIL FPL	Presente [X]	Assente []
sig. RIANNA Alfonso	– FP CGIL	Presente [X]	Assente []

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

- LISTA Drusiana	Presente [X]	Assente []
- VENERI Luigi	Presente [X]	Assente []

I quali danno atto che la riunione è regolarmente convocata.

Comunicazioni della delegazione di parte pubblica

La parte pubblica comunica che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 è stato costituito nell'importo complessivo di € 269.711,02 (€ 187.929,02 per la parte stabile ed € 81.782,00 per la parte variabile), di cui la somma di € 98.051,46 non è soggetta ai limiti di crescita imposti dalle norme vigenti (€ 26.798,46 per la parte stabile ed € 71.253,00 sulla parte variabile).

Al riguardo, il Presidente della delegazione pubblica fornisce i seguenti chiarimenti.

L'importo unico consolidato di partenza della quota di parte stabile è pari ad € 168.728,36, al netto della decurtazione permanente di € 21.555,98 relativa al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 (ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e s.m. e integrazioni) e della decurtazione permanente di € 6.628,46 ex art. 1 c.236 L. 208/2015 relativa all'anno 2016. Si tiene memoria di tale elementi di calcolo in quanto nella rilevazione del Conto Annuale a cura della RGS e, precisamente, nelle tabelle relative alla contrattazione decentrata, è richiesta l'indicazione separata di tali voci, senza alcuna forma di nettizzazione.

Per la determinazione della parte stabile del fondo risorse decentrate, nell'elaborato di costituzione, a partire dall'importo consolidato lordo di € 196.912,80, sono stati quindi separatamente evidenziati:

- la predetta decurtazione permanente di € 21.555,98 ex art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 e s.m. e i.;
- la decurtazione permanente di € 6.628,46 ex art. 1 c.236 L. 208/2015 relativa all'anno 2016;
- l'incremento di € 3.244,80 previsto dall'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL F.L. 21.5.2018;
- l'incremento di € 15.936,70 previsto dall'art. 67 c. 2 lett. b) del CCNL F.L. 21.5.2018;
- l'incremento dell'importo di € 11.099,79 corrispondente a RIA ed assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato negli anni precedenti, ex art. 67 c. 2 lett. c) del CCNL citato;
- l'incremento di € 3.126,50 previsto dall'art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL F.L. 16.11.2022;
- l'incremento di € 4.490,46 previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL F.L. 16.11.2022;

L'importo del fondo comprensivo degli incrementi stabili ammonta ad € 206.626,61.

Le risorse della parte variabile che costituiscono il fondo sono state quantificate in € 81.782,00 di cui € 71.253,00 non soggette al limite di legge, compreso l'incremento di € 6.253,00 in applicazione dell'art. 79 commi 1 lettera c) e 5 del CCNL FL del 16/11/2022 ed € 10.529,00 soggette ai limiti di legge (9.000 per progetto vigili urbani e 1.529 per compensi a messi notificatori).

Il totale del Fondo risorse decentrate (parte stabile e variabile) ammonta ad € 288.408,61.

Da tale fondo si detraggono le voci non soggette al limite pari a complessivi € 98.051,46 e si aggiunge la

*OK FPL
EPL*

em CISL/FP

voce di finanziamento delle posizioni organizzative (elevate qualificazioni) per € 90.380,15, da cui si desume l'importo da verificare per l'invarianza della spesa pari ad € 280.737,30 a fronte del fondo costituito nell'anno 2016 pari ad € 262.039,71, con una differenza di € 18.697,59 che deve essere decurtata.

La parte pubblica rende noto che per ricondurre al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 occorrerà apportare una decurtazione complessiva di € 18.697,59 per garantire l'invarianza della spesa per il salario accessorio rispetto al corrispondente fondo decentrato costituito nell'anno 2016.

La parte sindacale relativamente alla quantificazione del fondo chiede alla parte pubblica di esperire una attività di ricostruzione più approfondita quanto alle nuove voci di finanziamento introdotte dagli ultimi due CCNL del comparto F.L. In particolare rappresenta che nell'ammontare del fondo unico consolidato del 2016 al fine di evitare riduzioni della parte variabile sottoposta ai limiti si deve far riferimento all'ammontare 2016 presente nel conto annuale di € 10.529,00.

La parte pubblica prendendo atto delle richieste con riserva di fare le opportune verifiche ma dichiarando a verbale la correttezza delle determinazioni di cui al prospetto allegato, ed andando avanti nel negoziato dichiara la disponibilità a condividere la Piattaforma Unitaria relativa al nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio normativo 2023-2025, così come proposta dalle tre sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL nel decorso mese di marzo, comprensiva degli allegati:

Allegato A: Sistema permanente di valutazione – valutazione dell'apporto individuale

Allegato B: Ipotesi di regolamento comunale per l'applicazione del lavoro agile: indirizzi operativi e modalità attuative;

Allegato C: Ipotesi di regolamento comunale per l'attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità ex art. 84 e dell'indennità di funzione ex art. 97 CCNL 2019/2021.

Allegato D: Ipotesi di disciplinare delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi

che saranno sottoposti all'approvazione dell'organo competente.

Fatta questa doverosa premessa si passa a discutere sulla:

Ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2023

La parte pubblica premette che, prelevando la somma di € 97.695,65 necessaria a coprire la spesa per gli utilizzi stabili, delle PEO in godimento (€ 81.518,21) e delle indennità di comparto del personale in servizio (€ 16.177,44), la quota del fondo di parte stabile disponibile per la contrattazione si riduce ad € 90.233,37.

Su questa base, dopo ampia discussione, le parti concordano:

- di destinare una quota di **€ 9.500,00** del fondo per l'istituto del "differenziale stipendiale" da riservare in maniera selettiva agli aventi diritto con una anzianità non inferiore a 24 mesi nella posizione di partenza al 31 dicembre 2022 e quindi con decorrenza dal 1°
- gennaio 2023. Resta inteso che eventuali economie saranno devolute alla performance individuale.
- di stabilire:
 - a) il valore giornaliero attribuito all'istituto "condizioni di lavoro" negli importi di:
 - € 3,00 in relazione alla presenza in servizio per i dipendenti coinvolti in attività rischiose (personale operaio esterno)
 - € 3,00 per i dipendenti adibiti ad attività disagiate (dipendenti impegnati in attività di notifica)
 - € 3,00 per i dipendenti impegnati in attività che comportano maneggio valori con qualifica di economo;
 - €. 1,00 per i dipendenti impegnati in attività che comportano maneggio valori con qualifica di agente contabile.
 - b) l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 97 del CCNL 16.11.2022 con una disponibilità di €. 1.000,00 da ripartire in funzione del grado rivestito dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale secondo criteri di proporzionalità rispetto al grado stesso.
 - c) quanto all'indennità di funzione esterna, l'applicazione dell'istituto con una indennità di €. 2,00 giornaliera in funzione della presenza effettiva attestata dal Comandante in base agli ordini di servizio.

Articolo 1

all'ERSL/FP

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente accordo decentrato si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate.
2. Esso ha per oggetto la definizione, per l'anno **2023**, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché gli ulteriori criteri per le progressioni economiche orizzontali e per i premi di performance individuale, in attuazione del vigente CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi, in regime di ultrattività, le clausole dei contratti collettivi integrativi precedentemente sottoscritti fino alla piena entrata a regime del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui in premessa.

Articolo 2

Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo delle risorse decentrate destinato alla corresponsione dei trattamenti accessori al personale dell'ente è stato determinato ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, per l'anno **2023**, nell'importo complessivo di **€ 269.711,02**, di cui **€ 187.829,02** di parte stabile e **€ 81.782,00** di parte variabile.
2. Il fondo di cui al comma 1, fermo restando quanto già previsto dal comma 3 dell'art. 68 del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018 ed, ora, dal comma 3 dell'art. 80 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, è destinato ai seguenti utilizzi:

VOCI CONTRATTUALI	PARZIALI	TOTALI
UTILIZZI FONDO DECENTRATO CON RISORSE STABILI		
DESTINAZIONI FISSE STORICHE DA RISORSE STABILI		
Indennità di comparto	16.177,44	
Progressioni economiche orizzontali/Differenziali stipendiali	81.518,21	
TOTALE DESTINAZIONI FISSE STORICHE		97.695,65
UTILIZZI QUOTA DISPONIBILE DA RISORSE STABILI		
Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL F.L. 16/11/2022)	20.000,00	
Indennità di funzione Polizia Municipale (art. 97 CCNL F.L. 16/11/2022)	1.000,00	
Indennità di servizio esterno Polizia Municipale (art. 100 CCNL F.L. 16/11/2022)	3.500,00	
Indennità turno, maggiorazioni orarie (art. 80 c. 2 lett. d) CCNL F.L. 16/11/2022)	15.000,00	
Indennità di reperibilità (art. 80 c. 2 lett. d) CCNL F.L. 16/11/2022)	10.000,00	
Indennità condizioni lavoro: maneggio valori (art. 70-bis CCNL F.L. 21/05/2018)	3.650,00	
Indennità condizioni lavoro rischio e disagio (art. 70-bis CCNL F.L. 21/05/2018)	6.000,00	
Fondo Straordinario	5.000,00	
Premi di performance organizzativa (art. 80 c. 2 lett. a) CCNL F.L. 16/11/2022)	6.583,37	
Premi di performance Individuale (art. 80 c. 2 lett. b) CCNL F.L. 16/11/2022)	10.000,00	
Differenziali Stipendiali (art. 80 c. 2 lett. j) CCNL F.L. 16/11/2022)	9.500,00	
Attuazione piani welfare (art. 80 c. 2 lett. k) e art. 82 c. 2 CCNL F.L. 16/11/2022)	0,00	
TOTALE UTILIZZI CON RISORSE STABILI DISPONIBILI	90.233,37	90.233,37
TOTALE GENERALE UTILIZZI CON RISORSE STABILI		187.829,02

UTILIZZI FONDO DECENTRATO DA RISORSE VARIABILI		
Incentivi per funzioni tecniche (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL F.L. 21.5.2018)	50.000,00	
Compensi ISTAT (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL F.L. 21.5.2018)	15.000,00	
Messi notificatori (art. 67 c. 3 lett. f) CCNL F.L. 21.5.2018)	1.529,00	

ellu 21/11/FP

*OK FPZ
Dey*

Potenziamento servizi di sicurezza urbana e stradale (art. 98 c. 1 lett. c) CCNL 16/11/2022)	9.000,00	
Performance Individuale (art. 80 c. 2 lett. b) e c. 3 CCNL 16/11/2022 - almeno 30% risorse variabili)	6.253,00	
TOTALE UTILIZZI CON RISORSE VARIABILI		81.782,00
TOTALE UTILIZZI RISORSE STABILI E VARIABILI		269.711,02

3. Le risorse di parte stabile che, a consuntivo, risultassero non utilizzate, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del decreto legge 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dei primi 10 giorni di assenza per malattia relative ad ogni evento morboso), saranno portate ad incremento dell'importo destinato a finanziare i compensi connessi alla performance individuale del personale.

Articolo 3

Progressione economica all'interno delle aree - Differenziale stipendiale

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile in relazione alle risorse rese disponibili per l'anno 2023 con risorse decentrate stabili, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

- requisito di accesso di almeno 2 anni di anzianità di servizio, ovvero 24 mesi (nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata come mese intero e come tale va valutata) nella posizione economica in godimento dell'ultima progressione economica o differenziale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
- assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;
- numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno: **1 (uno)** per area professionale (ex classificazione in categorie) **per Settore**, in coerenza con le risorse destinate all'istituto e con l'importo contrattualmente stabilito per ciascun differenziale.
- non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero massimo fissato, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
 - media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione
 - ad una delle annualità;
 - esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
 - Formazione: il punteggio della formazione si intende acquisito per intero qualora l'ente non abbia provveduto ad effettuarla per tutto il personale avente diritto;
- la ponderazione dei criteri di cui alla lettera e) è effettuata secondo il seguente criterio:

Area	Media ultime tre valutazioni	Esperienza Professionale	Formazione
Area Operatori e Operatori Esperti	55 %	40 %	5 %
Area Istruttori / Area Funzionari e EQ	60 %	30 %	10 %

- g) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni si attribuisce un punteggio aggiuntivo pari al 3% rispetto al punteggio ottenuto derivante dalla media;
- h) i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, sono:
- minor numero di progressioni economiche effettuate;
 - maggiore anzianità di servizio nella P.A.;
 - maggiore età.
- i) per il sistema di valutazione e di misurazione della performance si rimanda al vigente CCDI;
- j) per esperienza professionale, ovvero per l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente di appartenenza o altre pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, il punteggio massimo attribuibile è pari a:
- 40 punti per gli operatori ed operatori esperti, così suddivisi: **1** punto per ogni anno di servizio nella categoria/area; **0,50** punti per ogni anno di servizio nelle categorie/aree inferiori. Ogni mese di servizio è computato come dodicesimo dell'anno intero. Il mese è utile ai fini del punteggio se comprende più di 15 giorni di servizio.
 - 30 punti per gli istruttori e funzionari ed EQ, così suddivisi: **0,75** punto per ogni anno di servizio nella categoria/area; **0,30** punti per ogni anno di servizio nelle categorie/aree inferiori. Ogni mese di servizio è computato come dodicesimo dell'anno intero. Il mese è utile ai fini del punteggio se comprende più di 15 giorni di servizio.
- k) Il punteggio relativo all'attività di formazione si intende interamente attribuito ove l'Ente non abbia adottato il piano formativo triennale per tutti i dipendenti. In attuazione del piano formativo triennale viene riconosciuto il seguente punteggio:
- **5** punti per gli operatori e gli operatori esperti che hanno partecipato al piano formativo dell'ente sono riconosciuti **5** punti.
 - **10** punti per gli istruttori e i funzionari ed EQ che hanno partecipato al piano formativo dell'ente sono riconosciuti **10** punti.
- l) l'effettiva attribuzione del differenziale stipendiale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima del 60 % rispetto al valore massimo attribuibile per ogni anno ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato triennio o in alternativa dalla media delle ultime tre schede di valutazione disponibili. Tale media è data da un unico punteggio da attribuire, ricavabile dalle ultime tre schede di valutazione disponibili applicando il sistema permanente per la valutazione e la misurazione della performance, di cui al vigente CCDI.

Al fine di rendere omogenee ed equilibrare le valutazioni attribuite dai diversi responsabili, si applica un sistema di ponderazione in cui le medie di settore sono rapportate alla media dell'Ente.

(Ad es.: media valutazione dell'Ente: 91,80
 media valutazione Settore 1: 90,80
 media valutazione Settore 2: 92,57
 Valutazione dipendente Rossi Mario Settore 1: 90,00 ponderata 90,99
 (90,00*91,80/90,80)
 Valutazione dipendente Verdi Maria Settore 2: 90,00 ponderata 89,25
 (90,00*91,80/92,57)

Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCDI e consentiranno un solo incremento economico agli aventi titolo aventi i requisiti al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse disponibili.

Sono fatte salve le eventuali procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Dichiarazioni a Verbale

In merito alla richiesta messa a verbale nel 2022 dalla delegazione trattante di parte sindacale, di costituire e finanziare autonomamente dall'anno 2023 il fondo per il lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 01/04/1999 nonché ex art. 40 CCNL 22/01/2004 per attività emergenziali, su cui la parte pubblica si era impegnata a provvedere nei limiti dei vincoli e delle capacità di bilancio, tenendo conto che l'ente versa da quest'anno nella situazione di deficitarietà strutturale, la parte pubblica rappresenta che è stata fatta

approfondita verifica che ha dato esito negativo in ordine alla capacità del bilancio di sostenere l'onere del finanziamento in questione che, comunque, determinerebbe lo sfioramento del limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 2017, con la conseguenza di dover operare una corrispondente ulteriore decurtazione del fondo decentrato o del fondo per le P.O./E.Q. per garantirne il rispetto. Inoltre è stato rilevato che l'Aran si era già espressa in merito allo specifico argomento nell'orientamento applicativo RAL-200, in risposta a quesito del seguente tenore: ***Se un ente non ha mai costituito il fondo dello straordinario di cui all'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995, espressamente richiamato dall'art.14, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, è possibile prevedere oggi la destinazione di specifiche risorse a tale finalità?***, dove si afferma quanto segue: *L'art.14, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999 stabilisce che "per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art. 15.". Il CCNL non prevede alcuna clausola di salvaguardia per quelle amministrazioni che non hanno mai costituito il "fondo per lo straordinario" di cui all'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995; si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti. Pertanto, siamo del parere che se, effettivamente, nel 1998 non sono state destinate risorse al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 e, conseguentemente, non è possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario.*

La riunione è tolta alle ore 14:50.

La delegazione di parte pubblica

Firmato: dott. Claudio Fierro

Firmato: rag. Giovanni Di Lorenzo

La delegazione di parte sindacale

Firmato: Vincenzo Della Rocca (CISL FP)

Firmato: Antonio Fine (UIL FPL) 

Firmato: Alfonso Rianna (FP CGIL)

La RSU

Firmato: Drusiana Lista

Firmato: Luigi Veneri